

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 10

Integrazione all' articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2

1. Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 9 della legge regionale, n. 2/1993, l' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1752 e 1753 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9002 e 9003 dello stato di previsione della spesa.